



COMUNE DI LATINA

SERVIZIO CULTURA, EDUCAZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Prot. 105735

del 06.08.18

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE, RENDICONTAZIONE E DIREZIONE DELL’INTERVENTO “FUORIORARIO” RIENTRANTE NEL PROGETTO “LATINA ANCHE CITTA’ DI MARE – VOLANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA”.

art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AVVISA

che è avviata la procedura per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di monitoraggio e valutazione, rendicontazione e direzione dell’intervento “Fuoriorario” rientrante nel progetto “Latina anche citta’ di mare – Volano di riqualificazione urbana”.

VALORE DELL’APPALTO

	TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE	IMPORTO
A	Importo del Servizio a base di gara	€ 124.550,24
B	IVA 22%	€ 27.401,05
	sommano	€ 151.951,29
	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 0,00
	TOTALE	€ 151.951,29

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;

1. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici interessati ad essere invitati dovranno far pervenire esclusivamente per PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo scuolaculturasport@pec.comune.latina.it entro le ore 13:00 del giorno 05.09.2018 la propria manifestazione di interesse utilizzando il modulo allegato al presente avviso contenente le informazioni e le dichiarazioni da rendere. Il modulo dovrà essere sottoscritto con firma leggibile ed apposta per esteso e dovrà essere allegata la fotocopia leggibile del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. Il modulo compilato e sottoscritto unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento dovranno essere scansionati in un unico file in formato PDF.

Nell’oggetto della PEC dovrà essere inserita la dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE SERVIZIO MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E DIREZIONE DELL’INTERVENTO FUORIORARIO”. Nel caso in cui la PEC non sia intestata al soggetto che presenta l’istanza, la stessa dovrà essere firmata digitalmente.

Le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell’offerta saranno riportate nelle lettere di invito che verranno spedite dal Comune. Le lettere di invito saranno spedite tramite P.E.C. all’indirizzo indicato sulla manifestazione d’interesse.

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del Codice;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3. REQUISITI

Per partecipare l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

-iscrizione, nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della provincia in cui l'impresa ha sede per attività attinente all'oggetto dell'appalto. Dal certificato deve risultare che la ditta è attiva.

nel caso di operatore economico non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.

-dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

nel caso di Cooperative Sociali o di Onlus

-iscrizione negli appositi registri istituiti per legge

-**capacità economico finanziaria:** dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come previste dall'art. 86 del Codice e dall'Allegato XVII allo stesso, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità almeno per l'importo di gara.

-**capacità tecnico professionale:** aver prestato servizi nel settore di attività oggetto dell'appalto per 12 mesi nell'ultimo triennio (2015-2016-2017), anche in modo non continuativo;

4. OGGETTO DELL'APPALTO

L'intervento "FUORIORARIO" comprende il Servizio educativo territoriale di prevenzione e recupero del disagio giovanile che è finalizzato principalmente a contrastare il fenomeno dei NEET (giovani che non lavorano e che non studiano) e prevede i seguenti ambiti di attività:

A) **CONSULENZA E SUPPORTO PSICO-EDUCATIVO:**

B) **ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE:**

C) **LABORATORI DI CREATIVITÀ**

Il servizio da appaltare consiste, nello specifico, nello svolgimento delle seguenti attività e prestazioni:

A. Monitoraggio e valutazione delle attività rientranti nel servizio educativo territoriale di prevenzione e recupero del disagio giovanile di cui all'intervento "FUORIORARIO";

B. Rendicontazione tecnica e finanziaria delle attività rientranti nel servizio educativo territoriale di prevenzione e recupero del disagio giovanile di cui all'intervento "FUORIORARIO";

C. Direzione dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante per il servizio educativo territoriale di prevenzione e recupero del disagio giovanile rientrante nell'intervento "FUORIORARIO".

E' richiesto che le attività oggetto del servizio vengano svolte fornendo le seguenti figure professionali:

-1 **ESPERTO** in possesso del Diploma di Laurea in Psicologia o in Sociologia o in Pedagogia o in Scienze dell'Educazione o in Servizio Sociale ed equipollenti per legge, con esperienza per un periodo non inferiore a tre anni nel monitoraggio e nella valutazione di servizi inerenti a progetti nell'ambito della materia specifica del mondo giovanile o dei servizi sociali in generale.

-1 **ESPERTO** in possesso del Diploma di Laurea in Economia e Commercio o in Ingegneria Gestionale ed equipollenti per legge in possesso di esperienza almeno triennale nel monitoraggio e nella valutazione di servizi inerenti a progetti gestiti da pubbliche amministrazioni a seguito di finanziamento da parte di altre Istituzioni pubbliche nazionali o europee;

-1 **ESPERTO** in possesso del Diploma di Laurea in Psicologia o in Sociologia o in Pedagogia o in Scienze dell'Educazione o in Servizio Sociale ed equipollenti per legge con esperienza per un periodo non inferiore a

tre anni nel monitoraggio e nella rendicontazione tecnica di servizi inerenti a progetti nell'ambito della materia specifica del mondo giovanile o dei servizi sociali in generale.

-1 **ESPERTO** in possesso di Laurea in Economia e Commercio o in Ingegneria Gestionale ed equipollenti per legge in possesso di esperienza almeno triennale nella rendicontazione finanziaria di servizi inerenti a progetti gestiti da pubbliche amministrazioni a seguito di finanziamento da parte di altre Istituzioni pubbliche nazionali o europee;

-1 **ESPERTO** in possesso del Diploma di Laurea in Psicologia o in Sociologia o in Pedagogia o in Scienze dell'Educazione o in Servizio Sociale ed equipollenti per legge, con esperienza per un periodo non inferiore a tre anni nel ruolo di Direttore dell'esecuzione di contratti pubblici ex art.111 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. di servizi inerenti alla materia specifica del mondo giovanile o dei servizi sociali in generale.

5. **DURATA:** fino al termine delle attività comprese nel Servizio educativo territoriale di prevenzione e recupero del disagio giovanile rientrante nell'intervento "FUORIORARIO" per il quale è prevista una durata di 3 (tre) anni.

6. CAUSE DI NON AMMISSIONE

- invio della manifestazione di interesse oltre il termine e con modalità differente da quella indicata al paragrafo 1 del presente avviso;
- mancata sottoscrizione del modulo o assenza della copia del documento di riconoscimento;
- omissione dei documenti e/o delle dichiarazioni prescritti dal presente Avviso;

7. AVVERTENZE

- L'istruttoria delle manifestazioni d'interesse ricevute nei termini sarà effettuata dopo la scadenza del termine di presentazione delle stesse;
- La Stazione appaltante inviterà a presentare offerta tutti gli operatori economici che avranno presentato la manifestazione d'interesse con le modalità e nei termini indicati nel presente avviso;
- L'invito a presentare l'offerta alla procedura di affidamento non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento del servizio in oggetto, requisiti che, pertanto, l'Amministrazione dovrà richiedere ed accertare nel corso della procedura di affidamento.

8. PUBBLICITÀ

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Latina all'indirizzo www.comune.latina.it (albo *on-line* e sito istituzionale dell'Ente nella sezione avvisi e bandi *on line*).

9. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati richiesti saranno raccolti per le finalità inerenti alla procedura di affidamento suindicate. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.

I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte istanti.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

10. **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Istruttore Direttivo Amministrativo Avv. Barbara Ascani.

11. **PER INFORMAZIONI:** Servizio Cultura, Educazione e Politiche Giovanili PEC: scuolaculturasport@pec.comune.latina.it EMAIL scuolaculturasport@comune.latina.it
Avv. Barbara Ascani tel. 0773.652670 – e-mail: barbara.ascani@comune.latina.it

Si Allegano: modulo di domanda e capitolato speciale.

Il Dirigente
Arch. Umberto Cappiello



MODULO DI DOMANDA

Al Comune di Latina
Servizio Cultura, Educazione e Politiche Giovanili
scuolaculturasport@pec.comune.latina.it

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE, RENDICONTAZIONE E DIREZIONE DELL’INTERVENTO “FUORIORARIO” RIENTRANTE NEL PROGETTO “LATINA ANCHE CITTA’ DI MARE – VOLANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA”.

RICHIESTA DI INVITO.

Il sottoscritto
in qualità di
dell’impresa
con sede in (...) c.a.p. Via n.
Tel., fax email.....
codice fiscale Partita Iva

CHIEDE

DI ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE, RENDICONTAZIONE E DIREZIONE DELL’INTERVENTO “FUORIORARIO” RIENTRANTE NEL PROGETTO “LATINA ANCHE CITTA’ DI MARE – VOLANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA”.

autorizza

Il comune di Latina ad inviare al seguente indirizzo PEC l’invito per partecipare alla procedura di affidamento:

PEC _____

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

- 1) che non sussistono a carico dell’impresa le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dall’art.80 commi 1, 2, 4 e 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- 2) che non sussistono a carico dell’impresa le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- 3) che non sussistono a carico dell’impresa le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 e di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- 4) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di

per la seguente attività attinente al servizio da effettuare
e che è attiva;

ovvero

nel caso di operatore economico non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.

che l'impresa non è soggetta all'obbligo di di iscrizione alla C.C.I.A.A. per cui si allega copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

ovvero

nel caso di Cooperative Sociali o di Onlus

che è iscritta nel seguente registro:.....

- 5) di aver prestato servizi nel settore di attività oggetto dell'appalto per 12 mesi nell'ultimo triennio (2015-2016-2017), anche in modo non continuativo;
- 6) di poter presentare, in caso di invito alla procedura, dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come previste dall'art. 86 del Codice e dall'Allegato XVII allo stesso, attestanti la capacità economica e finanziaria dell'impresa sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità almeno per l'importo di gara;
- 7) (qualora intenda utilizzare lo strumento dell'avvalimento art. 49 D.lgs. 163/2006) che l'operatore economico di cui intende avvalersi è
(Allegare autonoma dichiarazione sul possesso dei requisiti).
- 8) di autorizzare il Comune di Latina al trattamento dei dati personali e di quelli dell'azienda che rappresenta, ai sensi della vigente normativa in materia.

In fede

(luogo e data)

(timbro e firma)

Allegati: fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.



COMUNE DI LATINA
*SERVIZIO CULTURA, EDUCAZIONE E POLITICHE
GIOVANILI*

Allegato alla determinazione n. _____ del ____/2018

SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE, RENDICONTAZIONE E DIREZIONE DELL' INTERVENTO " FUORIORARIO" RIENTRANTE NEL PROGETTO " *LATINA ANCHE CITTA' DI MARE - VOLANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA*" .

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. L'appalto ha per oggetto l' affidamento del servizio di monitoraggio e valutazione, rendicontazione e direzione dell' esecuzione dell' intervento " FUORIORARIO" rientrante nel Progetto " *Latina anche città di mare - Volano di riqualificazione urbana*" , che ha come finalità generale l' incremento della sicurezza urbana e l' innalzamento della qualità della vita dei cittadini e delle cittadine.

2. L' intervento " FUORIORARIO" comprende il servizio educativo territoriale di prevenzione e recupero del disagio giovanile che è finalizzato principalmente a contrastare il fenomeno dei NEET (giovani che non lavorano e che non studiano) e prevede i seguenti ambiti di attività:

A) CONSULENZA E SUPPORTO PSICO-EDUCATIVO;

B) ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE;

C) LABORATORI DI CREATIVITA'

3. Il servizio oggetto del presente affidamento consiste, nello specifico, nello svolgimento delle seguenti attività e prestazioni:

A. Monitoraggio e valutazione delle attività rientranti nel servizio educativo territoriale di prevenzione e recupero del disagio giovanile di cui all' intervento " FUORIORARIO" ;

B. Rendicontazione tecnica e finanziaria delle attività rientranti nel servizio educativo territoriale di prevenzione e recupero del disagio giovanile di cui all' intervento " FUORIORARIO" ;

C. Direzione dell' esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante per il servizio educativo territoriale di prevenzione e recupero del disagio giovanile rientrante nell' intervento " FUORIORARIO" .

ART.2 - IMPORTO DELL' APPALTO

1. L' ammontare presunto dell' appalto corrisponde all' importo posto a base di gara, pari a complessivi € 124.550,24, oltre IVA come per legge.

2. Il suddetto importo è stato determinato sulla base del calcolo stimato dei costi del servizio di cui alla TABELLA A) – DATI TECNICI DELL' APPALTO – allegata al presente Capitolato.

3. L' importo effettivo sarà quello derivante dall' applicazione del ribasso offerto dal soggetto aggiudicatario.

4. L' importo dell' appalto, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non comprende gli oneri per la sicurezza derivanti dall' attuazione di misure di riduzione dei rischi da interferenze che, pertanto, sono quantificati in € 0,00 (zero).

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto decorre dalla comunicazione della stazione appaltante d' inizio esecuzione del servizio, previa stipulazione del contratto, fino al termine delle attività comprese nel servizio educativo territoriale di prevenzione e recupero del disagio giovanile rientrante nell' intervento " FUORIORARIO" per il quale è prevista una durata di 3 (tre) anni.

2. La durata dell' appalto di cui al presente capitolato è collegata a quella del servizio educativo territoriale di prevenzione e recupero del disagio giovanile rientrante nell' intervento " FUORIORARIO" per cui, qualora, per qualsiasi ragione, quest' ultimo dovesse avere termine prima della scadenza dei tre anni di durata previsti dal Progetto " *Latina anche città di mare – Volano di riqualificazione urbana*" , anche il servizio *de quo* conseguentemente avrà termine prima della scadenza dei tre anni, con conseguente corrispondente riduzione dell' importo dell' appalto.

3. Nelle more della stipulazione del contratto, la stazione appaltante si riserva di richiedere all' aggiudicatario l' avvio anticipato dell' esecuzione del contratto per le motivazioni di cui all' articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

ART. 4 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. L' appaltatore dovrà garantire, avvalendosi di propria struttura, le seguenti attività:

A. Monitoraggio e valutazione delle attività rientranti nel servizio educativo territoriale di prevenzione e recupero del disagio giovanile di cui all' intervento " FUORIORARIO" : L' appaltatore dovrà realizzare un costante sistema di monitoraggio e di valutazione per verificare che il modello di gestione adottato funzioni e che utilizzi le risorse a disposizione in modo efficace rispetto agli obiettivi e ai risultati prefissati.

Il sistema adottato dovrà prevedere la valutazione dei parametri della pianificazione e dell' organizzazione delle attività, dell' attuazione delle strategie di miglioramento continuo della qualità e sostenibilità degli interventi, del conseguimento degli esiti attesi.

Il sistema di monitoraggio deve adeguarsi alle previsioni in materia di monitoraggio contenute nella Convenzione stipulata tra il Comune di Latina e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la disciplina dei rapporti reciproci inerenti all' attuazione del Progetto "*Latina anche città di mare – Volano di riqualificazione urbana*" , allegata alla presente sub 1), dovendo supportare il Comune di Latina nelle attività cui è tenuto in base agli articoli 6,7 e 8 della Convenzione medesima.

Il sistema di monitoraggio e valutazione dovrà integrarsi con il sistema di documentazione ed autovalutazione delle attività adottato dall' aggiudicatario del servizio educativo territoriale di prevenzione e recupero del disagio giovanile e prevedere nello specifico:

-la verifica dell' aderenza delle attività al contratto e al progetto gestionale;

-l' esame della modulistica di progetto e la verifica della funzionalità e dell' efficacia del sistema di autocontrollo;

-la valutazione delle relazioni mensili, periodiche e finali di progetto.

Il monitoraggio e la valutazione dovranno essere documentati tramite apposita relazione mensile, con allegata reportistica, da produrre entro il giorno 10 del mese successivo a quello esaminato.

L' appaltatore è tenuto a garantire la gestione delle suddette attività attraverso le seguenti figure professionali:

-1 ESPERTO in possesso del Diploma di Laurea in Psicologia o in Sociologia o in Pedagogia o in Scienze dell' Educazione o in Servizio Sociale ed equipollenti per legge, secondo l' ordinamento previgente al D.M. 509/1999 ovvero delle corrispondenti Lauree specialistiche di cui all' ordinamento previsto dal D.M. 509/1999 ovvero delle corrispondenti Lauree magistrali di cui all' ordinamento previsto dal D.M. 270/2004, con esperienza per un periodo non inferiore a tre anni nel monitoraggio e nella valutazione di servizi inerenti a progetti nell' ambito della materia specifica del mondo giovanile o dei servizi sociali in generale.

-1 ESPERTO in possesso del Diploma di Laurea in Economia e Commercio o in Ingegneria Gestionale ed equipollenti per legge, secondo l' ordinamento previgente al D.M. 509/1999 ovvero delle corrispondenti Lauree specialistiche di cui all' ordinamento previsto dal D.M. 509/1999 ovvero delle corrispondenti Lauree magistrali di cui all' ordinamento previsto dal D.M. 270/2004, in possesso di esperienza almeno triennale nel monitoraggio e nella valutazione di servizi inerenti a progetti gestiti da pubbliche amministrazioni a seguito di finanziamento da parte di altre Istituzioni pubbliche nazionali o europee;

B. Rendicontazione tecnica e finanziaria delle attività rientranti nel servizio educativo territoriale di prevenzione e recupero del disagio giovanile di cui all' intervento " FUORIORARIO" :

L' appaltatore dovrà effettuare mensilmente la rendicontazione delle attività rientranti nel servizio di cui trattasi utilizzando una reportistica composta sia da report tecnico di risultato che da report finanziario, nel rispetto delle previsioni in materia di rendicontazione contenute nella Convenzione allegata sub 1) e delle indicazioni fornite in materia dal Comune di Latina – Servizio Cultura, Educazione e Politiche Giovanili.

La reportistica, unitamente ad apposita relazione esplicativa, dovrà essere prodotta entro il giorno 10 del mese successivo a quello esaminato anche al fine di consentire alla stazione appaltante di effettuare le verifiche preliminari alla liquidazione del pagamento del servizio educativo territoriale di prevenzione e recupero del disagio giovanile rientrante nell' intervento " FUORIORARIO" .

L' appaltatore è tenuto a garantire la gestione delle suddette attività attraverso le seguenti figure professionali:

-1 ESPERTO in possesso del Diploma di Laurea in Psicologia o in Sociologia o in Pedagogia o in Scienze dell' Educazione o in Servizio Sociale ed equipollenti per legge, secondo l' ordinamento previgente al D.M. 509/1999 ovvero delle corrispondenti Lauree specialistiche di cui all' ordinamento previsto dal D.M. 509/1999 ovvero delle corrispondenti Lauree magistrali di cui all' ordinamento previsto dal D.M. 270/2004, con esperienza per un periodo non inferiore a tre anni nel monitoraggio e nella rendicontazione tecnica di servizi inerenti a progetti nell' ambito della materia specifica del mondo giovanile o dei servizi sociali in generale.

-1 ESPERTO in possesso di Laurea in Economia e Commercio o in Ingegneria Gestionale ed equipollenti per legge, secondo l' ordinamento previgente al D.M. 509/1999 ovvero delle corrispondenti Lauree specialistiche di cui all' ordinamento previsto dal D.M. 509/1999 ovvero delle corrispondenti Lauree magistrali di cui all' ordinamento previsto

dal D.M. 270/2004, in possesso di esperienza almeno triennale nella rendicontazione finanziaria di servizi inerenti a progetti gestiti da pubbliche amministrazioni a seguito di finanziamento da parte di altre Istituzioni pubbliche nazionali o europee;

C. Direzione dell' esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante per il servizio educativo territoriale di prevenzione e recupero del disagio giovanile rientrante nell' intervento " FUORIORARIO" :

L' appaltatore dovrà realizzare la direzione dell' esecuzione del contratto fornendo la figura del direttore dell' esecuzione ex art.111 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. che provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell' esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante per l' affidamento del servizio educativo territoriale di prevenzione e recupero del disagio giovanile rientrante nell' intervento " FUORIORARIO" , assicurando la regolare esecuzione da parte dell' esecutore in conformità ai documenti contrattuali.

La direzione dell' esecuzione si sostanzia in un insieme di attività volte a garantire che l' esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Nello svolgimento delle sue funzioni il Direttore dell' esecuzione è tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall' attività esercitata ex art. 1176, comma 2, c.c. e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 c.c..

Il Direttore dell' esecuzione, nello specifico, dovrà:

1) Svolgere le attività di controllo volte a certificare che l' oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

In generale, le attività di controllo devono essere indirizzate a valutare, ad esempio, i seguenti profili:

- la qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto e/o nel capitolato);
- l' adeguatezza delle prestazioni e il raggiungimento degli obiettivi;
- il rispetto dei tempi;
- l' adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- la soddisfazione dell' utente finale;
- il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
- il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell' appaltatore.

Tali verifiche sono condotte nel corso dell' intera durata del rapporto – *in itinere* ed *ex post* – e debbono essere realizzate con criteri di misurabilità della qualità, non limitati al generico richiamo delle regole dell' arte. Gli esiti delle stesse debbono risultare da apposita relazione, al fine di assicurare la trasparenza dell' attività amministrativa.

2) Segnalare tempestivamente al R.U.P. eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali;

3) Predisporre relazioni mensili, da consegnare entro il giorno 10 del mese successivo a quello esaminato, circa la regolarità e qualità delle prestazioni rese ai fini della liquidazione dei corrispettivi;

4) Effettuare la verifica di conformità ai sensi dell' art.102 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. rilasciando il certificato attestante l' avvenuta ultimazione delle prestazioni quando risulti che l' esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

L' appaltatore è tenuto a garantire la gestione delle suddette attività attraverso la seguente figura professionale:

-1 **ESPERTO** in possesso del Diploma di Laurea in Psicologia o in Sociologia o in Pedagogia o in Scienze dell' Educazione o in Servizio Sociale ed equipollenti per legge, secondo l' ordinamento previgente al D.M. 509/1999 ovvero delle corrispondenti Lauree specialistiche di cui all' ordinamento previsto dal D.M. 509/1999 ovvero delle corrispondenti Lauree magistrali di cui all' ordinamento previsto dal D.M. 270/2004, con esperienza per un periodo non inferiore a tre anni nel ruolo di Direttore dell' esecuzione di contratti pubblici ex art.111 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. di servizi inerenti alla materia specifica del mondo giovanile o dei servizi sociali in generale.

ART.5- PERSONALE

1. L' appaltatore dovrà impiegare per la realizzazione delle attività oggetto del servizio appaltato il personale rientrante nelle figure professionali richieste all' art 4 del presente capitolato, come specificamente individuato nel progetto contenuto nell' " Offerta tecnico-organizzativa" .

2. Il suddetto personale offerto in sede di gara dovrà rimanere invariato per tutta la durata del contratto, potendosi procedere alla sua sostituzione, solo ed esclusivamente per comprovati gravi motivi e previo consenso dell' Amministrazione, pena la decadenza dell' aggiudicazione e/o la risoluzione del contratto.

3. La sostituzione di cui al comma che precede dovrà in ogni caso avvenire con personale di pari qualifica e competenza in possesso dei medesimi requisiti minimi previsti dall' art.4 del presente capitolato e con *curriculum* giudicato dalla stazione appaltante equivalente a quello del personale sostituito.

4. In nessun caso il turn-over potrà superare la percentuale del 30 % del personale offerto in sede di gara.

5. Il personale impiegato nelle attività è tenuto a rispettare il segreto professionale e le norme vigenti sul trattamento dei dati sensibili.

6. In qualsiasi momento l' appaltatore dovrà impegnarsi a sostituire il personale impiegato che abbia dato luogo ripetutamente alla non osservanza delle prescrizioni normative che regolamentano il presente appalto;

7. Per effetto dell' appalto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato nè a tempo determinato nè indeterminato viene instaurato tra il Comune di Latina e il personale dell' appaltatore, il quale si impegna a sollevare l' Amministrazione aggiudicatrice da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni, libretti sanitari nei confronti del proprio personale impiegato nel servizio e da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata in proposito.

8. Il personale dovrà essere assunto dall' appaltatore con regolare rapporto di lavoro, applicando allo stesso il trattamento economico e giuridico previsto dal C.C.N.L. di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, come indicati nel progetto presentato in sede di gara, comprese le eventuali modifiche contrattuali introdotte durante il periodo dell' appalto.

9. L' appaltatore è inoltre tenuto all'osservanza e all'applicazione, nei confronti del proprio personale e/o dei soci lavoratori dipendenti utilizzati per lo svolgimento del servizio appaltato, di tutte le norme previdenziali e assistenziali, nonché di quelle relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche.

10. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche e di richiedere copia di tutti i documenti idonei ad attestare la corretta corresponsione dei salari e dei versamenti contributivi.

11. Qualora l'appaltatore non risulti in regola con gli obblighi sopra indicati, il Comune potrà:

- 1- sospendere, fino all'intervenuta regolarizzazione, i pagamenti delle prestazioni effettivamente svolte, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni o aver titolo al risarcimento dei danni o ad altra pretesa;
- 2- procedere, in caso di persistente e prolungata irregolarità, alla risoluzione del contratto ed all'appalto del servizio nell'ordine ai soggetti che seguono in graduatoria, con addebito alla parte inadempiente delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, nonché di eventuali responsabilità civili o penali;

ART. 6- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008

1. L'appaltatore ha l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenute nel D. Lgs. n. 81/2008, in specie per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, attraverso l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché ponendo in essere ogni adempimento e/o obblighi di formazione ed informazione del personale previsto dalla legge.

2. L'appaltatore dovrà, altresì, garantire il rispetto da parte del proprio personale di tutte le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previste dal D. Lgs.n.81/08.

ART. 7 - ASSICURAZIONI

1. L'appaltatore dovrà rispondere di qualunque danno che dovesse derivare a persone e cose dall'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, dovendo stipulare, nello specifico, prima dell'inizio delle attività, idonea assicurazione a copertura degli infortuni che potessero derivare al proprio personale durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, nonché a copertura della responsabilità civile per danni causati o subiti dallo stesso.

2. L'aggiudicatario dovrà, pertanto, procedere alla stipula di polizze assicurative per le ipotesi di responsabilità sopra descritte, di cui dovrà fornire documentazione entro il termine stabilito per l'inizio delle attività, pena la decadenza dell'aggiudicazione e/o la risoluzione del contratto.

3. L'operatività o meno della predetta copertura assicurativa non esonera l'appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto, né dal rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte, dalle polizze.

4. Le polizze dovranno coprire l'intero periodo dell'appalto.

5. L'appaltatore si impegna a presentare alla stazione appaltante, ad ogni scadenza annuale delle polizze, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

6. L'appaltatore si obbliga a sollevare il Comune da ogni controversia e responsabilità relative ad eventuali danni derivanti dall'esecuzione dell'appalto.

8. Le eventuali spese sostenute a tale titolo dal Comune saranno dedotte dai crediti o comunque rimborsate dallo stesso aggiudicatario.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore, quale unico responsabile del corretto svolgimento del servizio, dovrà assolvere tutti gli obblighi posti a suo carico nel presente capitolato, come già espressamente enucleati nei paragrafi precedenti, e di seguito ulteriormente specificati.

2. L' appaltatore si impegna, pertanto, a:

-gestire il servizio oggetto dell' appalto conformemente agli obiettivi e nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni del presente capitolato e del contratto;

-attuare il progetto completo e dettagliato del servizio di cui all' " Offerta tecnico-organizzativa" presentata in sede di gara;

- assumere ogni responsabilità ed onere derivante dalla gestione e conduzione del servizio sotto il profilo organizzativo, amministrativo, economico, igienico- sanitario e della sicurezza, nonché sotto il profilo assicurativo;

-dotarsi di una propria sede, dei materiali, degli strumenti e di quant' altro si renda necessario per la realizzazione delle attività e delle prestazioni richieste nel presente capitolato conformemente alle previsioni contenute nel progetto presentato in sede di gara, compresi il materiale di cancelleria e la modulistica;

-predisporre e consegnare al competente ufficio comunale tutta la documentazione richiesta nel presente capitolato, unitamente a quella ulteriore eventualmente indicata nell' offerta tecnica in sede di gara, anche ai fini della liquidazione del corrispettivo;

-applicare le disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.n.196/2003) con riferimento a tutti i dati comuni ed anche sensibili di cui l' appaltatore venisse a conoscenza nell' esecuzione del servizio, assumendo a proprio carico ogni responsabilità per l' esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anche da parte del proprio personale.

ART. 9 – OBBLIGHI DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. L' Amministrazione comunale si impegna a garantire il pagamento del corrispettivo ai sensi del successivo articolo 10.

ART. 10 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo per l'intero servizio è pari alla somma risultante dall' applicazione del ribasso offerto dal soggetto aggiudicatario all' importo massimo, posto a base di gara, di € 124.550,24, oltre IVA come per legge, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 3, comma 2, del presente capitolato.

2. Con tale corrispettivo si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le dotazioni di materiali, le prestazioni e le spese necessarie per la perfetta esecuzione del servizio e qualsiasi onere diretto e riflesso, espresso e non espresso dal presente capitolato inerente e conseguente all'appalto.

3. L' appaltatore dovrà presentare, entro il 10 di ogni mese, unitamente alla documentazione che è tenuto a produrre ai sensi del presente capitolato, regolare fattura al Comune in formato esclusivamente elettronico.

4. Il pagamento delle fatture emesse verrà effettuato, entro 30 giorni dal loro ricevimento, dal competente Ufficio comunale che, svolte le verifiche sulla regolare esecuzione del servizio e sulla completezza della documentazione che l' appaltatore è tenuto a produrre ai sensi del presente capitolato e del contratto, nonché sulla regolarità del DURC, predisporrà i conseguenti atti di liquidazione.

5. Su ogni fattura dovrà essere operato l'accantonamento dello 0,5% ai sensi dell'art.30, comma 5, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.

6. L'importo di ogni fattura sarà pari ad 1/36 del prezzo complessivo stabilito contrattualmente, in ragione della durata effettiva del servizio, pari a 36 (trentasei) mesi fatto salvo quanto previsto dall' articolo 3, comma 2, del presente capitolato.
7. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati contestati all' appaltatore addebiti per i quali sia prevista l' applicazione di penalità, fino all' emissione del provvedimento definitivo.
8. Eventuali ritardi nel pagamento dovuti a fatti imputabili all' appaltatore o a impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al Comune di Latina, non daranno luogo ad alcuna maturazione di interessi a favore dell'appaltatore e non potranno essere invocati come motivo di risoluzione del contratto.
9. Il prezzo complessivo del contratto si intende fisso ed invariabile e non potrà subire variazioni per tutta la durata del contratto, eccezion fatta per le penalità ed eventuali inadempimenti del soggetto appaltatore, che potranno diminuirlo in proporzione come meglio specificato al paragrafo "Penalità", nonché per le estensioni o contrazioni del contratto nei limiti di 1/5 dell' importo complessivo dello stesso che l' appaltatore è obbligato ad accogliere favorevolmente, se richiesti dalla stazione appaltante, applicando i prezzi di aggiudicazione del presente appalto.
10. L' appaltatore assume l' obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto, secondo la disciplina contenuta nella Legge n.136/2010.

ART. 11 – CONTRATTO E CAUZIONE DEFINITIVA

1. Il contratto verrà stipulato mediante Documento di Stipula relativo alla RDO sul ME.P.A.
2. Tutte le eventuali spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell' appaltatore.
3. L'aggiudicatario, prima della stipula, deve provvedere, entro il termine fissato dall' Amministrazione, alla costituzione della cauzione definitiva pari al 10% dell' importo contrattuale, secondo le modalità e le condizioni stabilite dall' art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
4. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell' affidamento e l' acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l' appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
5. L' aggiudicatario, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. n.39/2013, sottoscrivendo il contratto, attesterà e dichiarerà di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né di avere attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Latina che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti, pena la nullità del contratto.
6. La stipulazione del contratto è comunque subordinata all' accertamento della mancanza di cause ostative all' affidamento dell' appalto, nonché all' accertamento della regolarità del DURC.
7. Il contratto si intenderà risolto senza altra formalità e con sanzione amministrativa dell' incameramento della cauzione definitiva, fatte salve eventuali altre sanzioni anche di natura penale, qualora risulti che la ditta aggiudicataria abbia prodotto anche in sede di gara false dichiarazioni sostitutive con conseguente aggiudicazione nell' ordine ai soggetti che seguono in graduatoria.

ART. 12 – PENALITA'

1. Nei casi di ritardato o inesatto/parziale adempimento da parte dell' appaltatore agli obblighi contrattuali, il Comune applicherà:

- una penale fino ad € 200,00 al giorno per ogni ritardato o inesatto/parziale adempimento, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore maggiore danno.
- 2. Alla contestazione del ritardato o inesatto/parziale adempimento, inviata per iscritto anche via PEC, l' appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della nota scritta di addebito.
- 3. L' Amministrazione, valutata la natura e la gravità dell' inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, graduerà l'entità della penalità da applicare, potendo giungere anche a non applicarla qualora venga accertato che l' inadempimento sia stato di lieve entità, non abbia comportato danni per l' Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all' utenza.
- 4. L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'appaltatore derivanti dal contratto ovvero, in mancanza di crediti o essendo questi insufficienti, sulla cauzione che, in tali casi, l' appaltatore dovrà provvedere a reintegrare.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di inadempimento da parte dell' appaltatore degli obblighi contrattuali, il contratto può essere oggetto di risoluzione da parte dell' Amministrazione comunale, previa diffida ad adempiere ai sensi dell' articolo 1454 del Codice Civile.
2. Trascorso il termine dato nella diffida, senza che l' appaltatore abbia provveduto ad adempiere il contratto, questo si intende risolto di diritto.
3. L' Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all' art.1456 del Codice Civile nei casi di seguito indicati:
 - a) mancato avvio del servizio per cause non imputabili al Comune;
 - b) sospensione ingiustificata del servizio;
 - c) sostituzione del personale in violazione delle prescrizioni di cui all' articolo 5 del presente capitolato;
 - d) omessa presentazione al competente Ufficio comunale, prima dell' inizio del servizio, di copia delle polizze assicurative alla cui stipula l' aggiudicatario è tenuto a norma del presente capitolato;
 - e) omessa sostituzione, a richiesta del Comune, del personale impegnato nel servizio a seguito di accertamento di inadeguatezza professionale;
 - f) cumulo di almeno tre penalità applicate ai sensi dell' art.12 del presente capitolato;
 - g) violazione del divieto di subappalto e di cessione del contratto di cui all' art.14 del presente Capitolato;
 - h) sopravvenuto verificarsi a carico dell' aggiudicatario di una delle condizioni la cui sussistenza, a norma dell' art80 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., esclude il possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
 - i) omesso rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010;
 - j) omessa reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine dato dall' Amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni;
 - k) violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento approvato con Deliberazione di G.M. n.182 del 04/05/2017, ai sensi dell' art.2, comma 2, del Codice medesimo;
 - l) negli altri casi di risoluzione espressamente previsti dal presente capitolato e dall' art.108 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.

4. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione comunale dichiara all'appaltatore, mediante comunicazione scritta, la volontà di valersi della clausola risolutiva.
5. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva da parte del Comune, salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal medesimo, con eventuale rivalsa anche sui crediti dell'appaltatore inadempiente.
6. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il Comune avrà diritto di aggiudicare l'appalto nell'ordine ai soggetti che seguono in graduatoria, con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni a carico del primo aggiudicatario inadempiente.
7. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

1. Il presente capitolato non prevede la possibilità di cedere il contratto o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio a qualsiasi altro soggetto.

ART. 15 - FALLIMENTO

1. L'aggiudicazione si intende decaduta in caso di fallimento della Ditta aggiudicataria e la Stazione appaltante potrà procedere con l'applicazione dell'art.110 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

1. In caso di controversia il foro competente è quello di Latina.

ART. 17 - RICHIAMI NORMATIVI

1. Per quanto non compiutamente disciplinato dal presente capitolato si fa rinvio alle specifiche normative applicabili, ivi compreso il Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Ascani Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio Cultura, Educazione e Politiche Giovanili.

La Dirigente del Servizio Cultura, Educazione e
Politiche Giovanili
Dott.ssa Antonella Galardo



COMUNE DI LATINA
SERVIZIO CULTURA, EDUCAZIONE E POLITICHE
GIOVANILI

SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE, RENDICONTAZIONE E DIREZIONE DELL' INTERVENTO " FUORIORARIO" RIENTRANTE NEL PROGETTO " *LATINA ANCHE CITTA' DI MARE - VOLANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA*" .

TABELLA A)
- DATI TECNICI DELL' APPALTO -

CALCOLO STIMATO DEI COSTI DEL SERVIZIO

Al fine di stabilire l' importo da porre a base di gara è stata compiuta una stima del costo del lavoro e degli altri costi del servizio, secondo quanto riportato di seguito:

PERSONALE	ORE TOTALI (monte ore minimo)	COSTO TOTALE
2 ESPERTI MONITORAGGIO - Costo orario € 56,81 corrispondente alla Fascia B Circ.Min.Lav. n.130/1995 e n.2/2009 -	504 (monte ore minimo :14 ore al mese)	€ 28.632,24
2 ESPERTI RENDICONTAZIONE - Costo orario € 56,81 corrispondente alla Fascia B Circ.Min.Lav. n.130/1995 e n.2/2009 -	504 (monte ore minimo :14 ore al mese)	€ 28.632,24
1 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE - Costo orario € 56,81 corrispondente alla Fascia B Circ.Min.Lav. n.130/1995 e n.2/2009 -	1080 (monte ore minimo :30 ore al mese)	€ 61.354,80
	TOTALE	€ 118.619,28
Altri costi di gestione compreso l' utile	5%	€ 5.930,96

	TOTALE (base di gara)	€ 124.550,24
IVA	22%	€ 27.401,05
	TOTALE	€ 151.951,30

I costi del personale riportati nelle suddette tabelle sono stati elaborati esclusivamente ai fini della determinazione del valore dell' appalto, in funzione dei profili professionali richiesti, dei livelli e del corrispondente costo previsto dalle Circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.130/1995 e n.2/2009 che ha definito le fasce ed i relativi costi per le figure richieste.

La stazione appaltante rimane totalmente estranea ai rapporti tra l' aggiudicatario e il suo personale anche in ordine alle eventuali richieste dello stesso volte all' applicazione di istituti contrattuali migliorativi o diversi.

N.B. Negli altri costi di gestione, a titolo esemplificativo, sono compresi:

- i costi per gli strumenti, il materiale di cancelleria e modulistica e per quant' altro si renda necessario per la realizzazione delle attività e delle prestazioni richieste nel capitolato conformemente alle previsioni contenute nel progetto presentato in sede di gara.



0009707-30/03/2017-SCCLA-PCGEPRE-A



Il sub 1)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, concernente *“Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2016, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2016, con il quale è stato conferito al Cons. Paolo Aquilanti l’incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”* e, in particolare, l’articolo 1, commi 974, 975, 976, 977 e 978 relativi al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 ed il bando allegato, che ha disciplinato, tra le altre cose, le modalità e le procedure di presentazione dei progetti, i requisiti di ammissibilità, nonché i criteri di valutazione dei progetti da inserire nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, per l’accesso ai relativi finanziamenti;

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 6 settembre 2016 con il quale è stato costituito il Nucleo per la valutazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie;

VISTO il verbale del 22 novembre 2016 con il quale il Nucleo per la valutazione, sulla base dell’istruttoria svolta e in coerenza con i criteri di valutazione definiti nel bando sopra richiamato, ha individuato i progetti da inserire nel Programma e redatto la graduatoria finale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 con cui sono stati inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, nell’ordine di punteggio decrescente assegnato dal Nucleo, i progetti presentati dai comuni capoluogo di provincia e dalle città metropolitane e che, in particolare, ha previsto che i progetti dal numero 1 al numero 24 dell’elenco ivi allegato sono finanziati con le risorse di cui all’articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, mentre gli ulteriori progetti saranno finanziati con le eventuali risorse successivamente disponibili;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017 che ha modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016;

VISTO il Progetto presentato dal Comune di Latina, positivamente valutato ed inserito nelle prime ventiquattro posizioni della graduatoria allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, per la cui realizzazione è stato assegnato un finanziamento a valere sul Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie pari a euro 18.000.000,00;

VISTO l'articolo 10, comma 2, del bando allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, che prevede la stipula di apposita Convenzione con i soggetti proponenti dei progetti selezionati e vincitori, al fine di disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti proposti;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 6 marzo 2017 volta a disciplinare i reciproci impegni tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Comune di Latina;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvata la convenzione sottoscritta in data 6 marzo 2017 volta a disciplinare i rapporti e i reciproci impegni tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, nella qualità di soggetto erogatore del contributo finanziario a valere sulle risorse del Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, e il Comune di Latina nella qualità di soggetto proponente e attuatore del Progetto oggetto della Convenzione medesima, selezionato e inserito nella graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016.
2. E' assunto l'impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 18.000.000,00 a favore del Comune di Latina, cod. fisc. 00097020598, a valere sul capitolo 220, "somma assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione del Programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie", iscritto nel C.D.R. I - Segretariato generale - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2017.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, **17 MAR. 2017**

IL SEGRETARIO GENERALE

P. L. Scuderi

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

VISTO E ANNOTATO CONTO IMPEGNI N. 2153
CAPITOLO 220 - ANNO FIN. 2017
Roma, 23/03/2017

IL REVISORE

G. M. M.

IL DIRIGENTE

G. M. M.

**CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI**

Reg.ne - Prev. n. 973

4 MAG 2017

IL MAGISTRATO

G. M. M.



**Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie
delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia**

*Progetto "Latina anche città di mare – Volano di
riqualificazione urbana"*



CONVENZIONE

TRA

La Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata dal Segretario Generale, Cons. Paolo Aquilanti, domiciliato per la carica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cod. fisc. 80188230587, in Roma, piazza Colonna 370 (di seguito, "Presidenza")

E

Il Comune di Latina, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Dott. Damiano Coletta, domiciliato per la carica presso il Comune di Latina, cod. fisc. 00097020598, in Latina, Piazza del Popolo, 1 (di seguito, "Ente beneficiario").

PREMESSO CHE

- l'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*" ha istituito per l'anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati;
- l'articolo 1, comma 976, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha altresì definito:
"a) la costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, il quale ha facoltà di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti pubblici o privati ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze;



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

b) *la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;*


c) *i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo, in coerenza con le finalità del Programma, tra i quali la tempestiva esecutività degli interventi e la capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati.”;*

- l'articolo 1, comma 977, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che i) il Nucleo deve selezionare i progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto di cui al comma 975, con le relative indicazioni di priorità, ii) con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi, iii) tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 978, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa, iv) le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma devono fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile;
- l'articolo 1, comma 978, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 974 a 977, per l'anno 2016 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato "*Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie*", da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, autorizzando la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e il bando ivi allegato, hanno disciplinato, tra le altre cose, le modalità e le procedure di presentazione dei progetti, i requisiti di ammissibilità, nonché i criteri di valutazione dei progetti;
- l'articolo 8, comma 2, del bando sopra citato prevede che l'ammontare del finanziamento, nel limite complessivo di 500 milioni di euro, è determinato dal Nucleo di valutazione, sulla base di quanto richiesto da ogni singola città e del punteggio conseguito, fino a un massimo di 40.000.000 euro per il territorio di ciascuna città metropolitana e di 18.000.000 euro per i



comuni capoluogo di provincia, per i comuni con il maggior numero di abitanti di ciascuna città metropolitana e per la città di Aosta;

- l'articolo 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 prevede che con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati, secondo l'ordine di priorità definito dal Nucleo in base al punteggio ottenuto con i criteri definiti nel bando allegato al decreto, i progetti da inserire nel Programma, i termini per la stipulazione stessa, le modalità di monitoraggio, di verifica dell'esecuzione, di rendicontazione del finanziamento assegnato, anche in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
- il giorno 30 agosto 2016 è scaduto il termine per la presentazione dei progetti;
- il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 6 settembre 2016 ha costituito il Nucleo per la valutazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie;
- con il verbale del 22 novembre 2016 il Nucleo per la valutazione, sulla base dell'istruttoria svolta e in coerenza con i criteri di valutazione definiti nel bando sopra richiamato, ha individuato i progetti da inserire nel Programma e redatto la graduatoria finale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 ha inserito nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, nell'ordine di punteggio decrescente assegnato dal Nucleo, i progetti presentati dai comuni capoluogo di provincia e dalle città metropolitane e, in particolare, ha previsto che i progetti dal numero 1 al numero 24 dell'elenco ivi allegato sono finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, mentre gli ulteriori progetti saranno finanziati con le eventuali risorse successivamente disponibili;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017 ha modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016;
- il Progetto presentato dal Comune di Latina è stato positivamente valutato e per la realizzazione dello stesso è assegnatario di un finanziamento a valere sul Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie pari a euro 18.000.000,00;



- l'articolo 10, comma 2, del summenzionato bando prevede la stipula di apposita Convenzione con i soggetti proponenti dei progetti selezionati e vincitori, al fine di disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti proposti;
- è necessario stipulare il presente atto per disciplinare i reciproci impegni tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Comune di Latina;
- ai sensi dell'articolo 15 della l. n. 241/1990 la presente Convenzione è sottoscritta in formato digitale.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1

(Premesse, allegati e disciplina applicabile)

1. Le premesse e gli allegati individuati al comma 2 del presente articolo sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e hanno valore di patto a tutti gli effetti tra le Parti. In particolare, ai fini della presente Convenzione si intende per Progetto l'insieme degli interventi costituenti la proposta progettuale, inviata dall'Ente beneficiario e inserita nella graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016.

2. Gli allegati sono:

- a) la Relazione generale del Progetto;
- b) il Cronoprogramma degli interventi;
- c) il Piano economico-finanziario degli interventi, ivi compresi i dati relativi alla copertura finanziaria degli interventi;
- d) l'Elenco degli interventi;

3. L'esecuzione della presente Convenzione è regolata dalle disposizioni seguenti, dalle norme di legge, dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e dal bando citati in premesse, dagli impegni assunti con la presentazione del Progetto, nonché dalle altre norme vigenti riguardanti i rapporti tra pubbliche amministrazioni e tra queste e i soggetti privati.



Articolo 2

(Oggetto della Convenzione)

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, nella qualità di soggetto erogatore del contributo finanziario a valere sulle risorse del Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, e il Comune di Latina nella qualità di soggetto proponente e attuatore del Progetto "Latina anche città di mare – Volano di riqualificazione urbana" (di seguito, "Progetto"), di cui agli allegati a), b), c), d) della presente Convenzione, selezionato in seguito alla procedura avviata con il bando di cui alle premesse, secondo quanto indicato nei precitati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 3

(Durata)

1. La presente Convenzione acquista efficacia dalla data di registrazione da parte degli organi di controllo.
2. Il Comune si impegna a realizzare le attività nel rispetto di quanto indicato nel cronoprogramma allegato sub lett. b).
3. La Presidenza può, su motivata istanza dell'Ente beneficiario, fermi restando i limiti temporali indicati nel Cronoprogramma allegato sub lett. b), concedere la possibilità di rimodulare gli interventi e le fasi ivi indicate qualora sussistano ragioni di necessità e/o opportunità.
4. Eventuali proroghe potranno essere autorizzate dalla Presidenza solo sulla base di motivata richiesta, sorretta da comprovati motivi, pervenuta almeno 30 giorni prima del termine indicato al comma 2 del presente articolo.

Articolo 4

(Obblighi delle parti)

1. La Presidenza si impegna a erogare il finanziamento di euro 18.000.000,00 per l'attuazione del Progetto da parte dell'Ente beneficiario, che a sua volta si impegna a realizzare secondo quanto indicato nella domanda presentata nell'ambito della procedura selettiva e, in particolare, nel rispetto degli impegni assunti, tra gli altri, con il Progetto, il Cronoprogramma e il Piano-economico finanziario, di cui agli allegati sub lett. b) e c).



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

2. L'adempimento agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 costituisce un presupposto del relativo finanziamento a carico del Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie istituito dall'articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. L'Ente beneficiario si impegna a comunicare entro e non oltre trenta giorni dalla stipula della presente Convenzione il Codice Unico del Progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dell'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 5

(Realizzazione del Progetto)

1. L'Ente beneficiario in quanto attuatore del Programma si impegna a:

- i) realizzare il progetto nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nella presente Convenzione;
- ii) comunicare alla Presidenza, oltre a tutte le informazioni previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 e nella presente Convenzione, qualsivoglia informazione necessaria per consentire a quest'ultima la necessaria attività di verifica, controllo e monitoraggio del Progetto;
- iii) individuare gli aggiudicatari di appalti di lavori, servizi e forniture in conformità al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e i concessionari degli spazi, degli immobili dei servizi e/o dei contributi pubblici tramite procedure a evidenza pubblica.

Articolo 6

(Erogazione dei finanziamenti)

1. L'onere finanziario per la realizzazione del Progetto è a carico del capitolo 220 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per una somma pari a euro 18.000.000,00.

2. L'erogazione di ciascuna quota di finanziamento è subordinata alla positiva verifica da parte del gruppo di monitoraggio di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, dell'effettivo adempimento agli obblighi comunicativi di cui alla presente Convenzione e del rispetto del cronoprogramma e degli ulteriori vincoli che l'Ente beneficiario è tenuto a rispettare.

3. Il finanziamento è erogato con le seguenti modalità:

- la quota di finanziamento anticipato non superiore al 20%, prevista all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, è erogata soltanto in esito alla verifica da parte del Gruppo di monitoraggio dell'effettiva approvazione, da parte degli Enti beneficiari, dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi proposti e del rilascio, come disciplinato al successivo articolo 7, comma 5, della presente Convenzione, da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari per realizzare gli interventi, che dovranno essere trasmessi e attestati dal responsabile unico del procedimento in una relazione tecnica analitica;

- la quota di finanziamento, pari al 30%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo, secondo le modalità previste al successivo articolo 7 e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 40% del Progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati;

- la quota di finanziamento, pari al 30%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo, secondo le modalità previste al successivo articolo 7 e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 70% del Progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati;

- la quota di finanziamento, pari al 15%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo, secondo le modalità previste al successivo articolo 7 e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 100% del Progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati;

- la restante quota di finanziamento, pari al 5%, è erogata soltanto in seguito alla implementazione dei dati nel sistema informativo, secondo le modalità previste al successivo articolo 7 ed alla



8
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

verifica della conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, di tutti gli interventi realizzati e delle spese effettivamente sostenute e della certificazione della corretta esecuzione delle opere e dei servizi, nonché della effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate e della certificazione della corretta esecuzione dei servizi, previa trasmissione da parte del responsabile unico del procedimento della relazione tecnica conclusiva sulle opere e i servizi realizzati, attestante le spese sostenute a completamento dell'intervento, nonché la conformità degli interventi realizzati a quanto previsto nel progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata delle copie conformi dei seguenti documenti:

- i) certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione;
- ii) determina di approvazione dei certificati di collaudo oppure di regolare esecuzione;
- iii) determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso;

iv) attestazione della corrispondenza dell'intervento alle norme vigenti in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformità agli strumenti urbanistici.

4. Resta a carico dell'Ente beneficiario ogni e qualsiasi maggiore onere economico, anche eventualmente richiesto a qualunque titolo da terzi, eccedente rispetto al finanziamento ammesso ed erogato. La Presidenza è estranea a qualsivoglia rapporto nascente con terzi in dipendenza, relazione e/o connessione con il Progetto.

5. Laddove dovessero verificarsi eventuali economie di gestione relative ai finanziamenti assegnati per la realizzazione del progetto, le risorse finanziarie residue saranno riassegnate al Fondo, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 8 della presente Convenzione.

6. Fermi restando eventuali ritardi determinati dalla necessità di verifiche da parte del Gruppo di monitoraggio, la Presidenza dispone gli accreditamenti entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente beneficiario, mediante accreditamento della somma sul Conto di Tesoreria n. 63065 (girofondi su contabilità speciale) intestato al Comune di Latina presso Banca d'Italia. La richiesta deve essere intestata e inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri mediante il sistema informativo previsto dall'articolo 7 della presente Convenzione.

7. Non sono ammessi pagamenti relativi a contenziosi.

Articolo 7

(Modalità di monitoraggio)



1. L'Ente beneficiario si obbliga a comunicare tutte le informazioni necessarie e a porre in essere qualsiasi attività necessaria per consentire alla Presidenza e al Gruppo di monitoraggio la verifica, anche a campione, delle opere e dei servizi realizzati, nonché dello stato di avanzamento del Progetto e del corretto utilizzo dei finanziamenti.

2. Il monitoraggio degli interventi avviene, in quanto compatibile, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, anche attraverso l'implementazione di un sistema informativo specifico. Le eventuali spese sostenute per la realizzazione del sistema informativo suddetto saranno a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. L'Ente beneficiario si impegna a comunicare i dati attraverso il prospetto indicativo del set informativo predisposto dal gruppo di monitoraggio della Presidenza al fine di garantire il monitoraggio dello stato di adempimento degli interventi finanziati. A tal fine indica la dr.ssa Vigna Gardin quale responsabile del monitoraggio.


4. Il responsabile unico del procedimento, sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile del monitoraggio, è tenuto a comunicare al gruppo di monitoraggio, con cadenza trimestrale a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione, lo stato di avanzamento degli interventi, trasmettendo i dati necessari a garantire l'attività di monitoraggio indicati nel prospetto di cui al comma 3, nonché le eventuali ulteriori informazioni specificatamente prescritte dalla presente Convenzione, anche in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun progetto.

5. L'Ente beneficiario è tenuto a trasmettere entro 60 giorni dalla registrazione da parte della Corte dei Conti della presente Convenzione le delibere di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi. Qualora il Progetto rechi interventi su beni culturali o su immobili o aree sottoposte a tutela paesaggistica o a vincolo ambientale, ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del bando allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari saranno trasmessi a corredo del progetto esecutivo.

6. Nel caso in cui, ai sensi del comma 5, l'Ente beneficiario abbia trasmesso le delibere di approvazione dei progetti definitivi, lo stesso si impegna a trasmettere, nei successivi 60 giorni dalla trasmissione dei suddetti atti, le relative delibere di approvazione dei progetti esecutivi.

7. Il responsabile unico del procedimento dell'Ente beneficiario è, inoltre, tenuto a comunicare:

i) nella relazione trimestrale di monitoraggio, le determinazioni di indizione delle procedure di gara relative all'aggiudicazione di contratti di appalti e/o concessioni di lavori, forniture e/o servizi, ivi compresi gli incarichi di progettazione, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 4,



comma 5, del bando, delle procedure per la concessione di beni, per l'erogazione di contributi e/o sovvenzioni, ovvero di qualsivoglia ulteriore diritto esclusivo o beneficio concesso a privati in relazione alla realizzazione degli interventi risultati assegnatari dei finanziamenti;

ii) nella relazione trimestrale di monitoraggio, le determine a contrarre e i contratti eventualmente sottoscritti, in relazione alla realizzazione degli interventi risultati assegnatari dei finanziamenti.

8. I rendiconti finanziari accompagnati dalle relazioni delle attività svolte di cui all'articolo 6 devono essere corredati da idonea documentazione probatoria (fatture, note debito, bonifici, ricevute fiscali, ecc) in copia conforme, al fine di verificare l'effettivo esborso nonché la coerenza tra il finanziamento assegnato, le spese sostenute, il cronoprogramma e le attività previste nel progetto.

Articolo 8

(Verifiche e attività ausiliaria)

1. Il gruppo di monitoraggio, al fine di verificare l'effettiva realizzazione e la conformità rispetto al Progetto degli interventi assegnatari dei finanziamenti, accerta la corrispondenza delle opere e dei servizi eseguiti con quelli proposti e il rispetto del cronoprogramma e, ove necessario, formula prescrizioni finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto. Inoltre, esamina eventuali criticità relative a ritardi nell'acquisizione delle autorizzazioni e/o dei nulla osta non imputabili all'Ente beneficiario ed eventuali proposte di rimodulazione degli interventi.

2. Al fine di consentire al gruppo di monitoraggio le predette verifiche l'Ente beneficiario si impegna a garantire:

a) l'audizione del responsabile unico del procedimento per verificare le procedure predisposte per realizzare gli interventi, anche al fine di proporre eventuali modifiche, lo stato di avanzamento dei progetti, anche al fine di valutare il rispetto del cronoprogramma e proporre eventuali rimodulazioni, e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici, anche al fine di coadiuvare l'Ente beneficiario;

b) il soddisfacimento di qualsivoglia richiesta anche a campione per ottenere il chiarimento o la comprova delle informazioni comunicate dal responsabile unico del procedimento dell'Ente beneficiario;

3. L'Ente beneficiario deve consentire al Gruppo di monitoraggio e/o a delegati della Presidenza la più ampia collaborazione, l'accesso alla documentazione, ai cantieri e agli altri luoghi di esecuzione



del Progetto per l'espletamento della attività di verifica, nonché deve assicurare qualsivoglia assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.

4. Tali verifiche non sollevano comunque il Comune di Latina dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori e del rispetto delle procedure di legge.

Articolo 9

(Rendicontazione di risultato e delle spese)

1. La rendicontazione di risultato e la rendicontazione delle spese sarà effettuata sulla base di un modello di rendicontazione predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che costituirà la relazione tecnica di monitoraggio.

2. L'Ente beneficiario è tenuto a presentare alla Presidenza la rendicontazione di risultato e la rendicontazione finanziaria di cui al precedente articolo 6 della presente Convenzione, al fine di verificare il regolare svolgimento del Progetto. Le rendicontazioni di risultato e delle spese devono essere inviate dall'Ente beneficiario alla Presidenza nei trenta giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre, pena la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti, secondo i modelli che saranno adottati dal gruppo di monitoraggio entro trenta giorni dalla stipula della presente Convenzione.

3. Ai sensi dell'articolo 8 del bando sono ammissibili le spese disposte a copertura dei costi:

- i) della progettazione;
- ii) per le procedure di gara e affidamento dei lavori;
- iii) per la realizzazione dell'intervento.

Fino a una quota del 5% delle risorse dell'investimento può essere destinata alla predisposizione di piani urbanistici, piani della mobilità, studi di fattibilità e/o atti necessari per la costituzione di società pubblico/private e/o interventi in finanza di progetto, investimenti immateriali quali e-government, marketing territoriale, sviluppo di nuovi servizi, formazione.

I costi ammissibili devono essere riferiti al periodo decorrente dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, per le sole voci di progettazione, alla data di conclusione dei lavori, come indicata nel Cronoprogramma di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b) della presente Convenzione.

Gli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

cui alla presente Convenzione, non possono riguardare ambiti per i quali è stata presentata anche domanda di partecipazione al Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015. Se gli stessi risultano ammessi a finanziamento sul Piano suddetto, decadranno, in tutto o in parte, dall'eventuale finanziamento concesso dalla presente convenzione.

4. L'Ente beneficiario si impegna a sottoporre a collaudo, sotto la sua esclusiva responsabilità, tutti i lavori previsti nel Progetto secondo quanto stabilito nel d.lgs. n. 50/2016. Al formale affidamento dell'incarico di collaudo provvederà l'Ente beneficiario che ne assumerà il relativo eventuale onere.

Articolo 10

(Responsabilità esclusiva dell'Ente beneficiario)

1. L'Ente beneficiario è l'unico soggetto responsabile dell'esecuzione del Progetto; conseguentemente la Presidenza non risponde degli eventuali inadempimenti dell'Ente beneficiario alle obbligazioni assunte nei confronti di appaltatori, di concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto.

2. La Presidenza non è responsabile di qualsivoglia eventuale danno che possa derivare dalla realizzazione del Progetto da parte dell'Ente beneficiario.

Articolo 11

(Sospensione e revoca del finanziamento – Penale)

1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 la Presidenza, qualora a esito del monitoraggio di cui agli articoli precedenti, verifichi l'esistenza di un grave inadempimento, ovvero di un grave ritardo nella realizzazione del Progetto, può disporre la sospensione dell'erogazione del finanziamento, nonché la revoca dello stesso. In tal caso si procederà alla riassegnazione delle risorse secondo l'ordine della graduatoria allegata al presente decreto.

2. In particolare, la Presidenza può disporre la revoca qualora verifichi, tra gli altri, i seguenti inadempimenti da parte dell'Ente beneficiario:



- a) ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, omessa trasmissione entro 60 giorni dalla registrazione da parte della Corte dei Conti della presente Convenzione delle delibere di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi, nonché, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della presente Convenzione, di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari rilasciati dai competenti uffici preposti alla tutela dei vincoli del patrimonio culturale, previsti nelle parti II e III del Codice dei beni culturali e del paesaggio e/o delle autorità competenti in materia ambientale;
- b) omessa comunicazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, lett. i) e ii), delle determine di indizione, delle determine a contrarre e dei contratti relativi alla realizzazione del Progetto;
- c) per ritardi di oltre trenta giorni nell'esecuzione del cronoprogramma o per il mancato rispetto del Progetto da parte dell'Ente beneficiario;
- d) la mancata disponibilità del cofinanziamento pubblico e/o privato previsto nel Progetto;
- e) l'omessa presentazione, entro i termini previsti, della intera documentazione necessaria per l'attività di monitoraggio e/o rendicontazione;
- f) l'utilizzo dei finanziamenti non coerenti con le finalità e le previsioni del Progetto ammesso.

3. La Presidenza, anche su proposta del gruppo di monitoraggio, qualora dovesse constatare uno o più violazioni che comportino la revoca dei finanziamenti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e relativo bando, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, della presente Convenzione e qualsiasi ulteriore violazione e/o inadempimento che possa condizionare la realizzazione del Progetto, procede a contestare, tramite posta elettronica certificata, le violazioni al responsabile unico del procedimento dell'Ente beneficiario, il quale dovrà fornire, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento, motivate giustificazioni ed eventuali documenti rilevanti a comprova.

4. Qualora l'Ente beneficiario non fornisca alcuna giustificazione o le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee o sufficienti, la Presidenza, con atto motivato in relazione allo stato di avanzamento del progetto e agli inadempimenti riscontrati, motiva le ragioni per le quali le giustificazioni addotte dall'Ente beneficiario sono ritenute insufficienti e procede alla contestazione della violazione accertata e alla sospensione dell'erogazione del finanziamento, individuando un termine entro il quale le violazioni devono essere rimosse.

5. La Presidenza, qualora ritenga che le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo pregiudichino la realizzazione degli obiettivi del Progetto, ovvero qualora entro il termine



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

individuato dalla Presidenza ai sensi del precedente comma 4, la violazione che ha originato la sospensione del finanziamento non sia stata rimossa, revoca l'ammissione del relativo progetto al Programma e, conseguentemente, al finanziamento, procedendo alla riassegnazione delle risorse al Fondo.

6. In caso di revoca, l'Ente beneficiario è tenuto a restituire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione le somme eventualmente già erogate in attuazione del Programma, che saranno riassegnate al Fondo. Qualora l'Ente beneficiario non restituisca le somme erogate entro il predetto termine, i predetti importi saranno direttamente trattenuti sui prossimi trasferimenti dei fondi di solidarietà comunale o comunque in sede di trasferimento di qualsivoglia risorse erariali e riassegnati al Fondo.

Articolo 12

(Spese)

1. Tutte le spese e gli oneri connessi e conseguenti alla stipula della Convenzione, anche fiscali, sono ad esclusivo carico dell'Ente beneficiario.

Articolo 13

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni della presente Convenzione devono essere effettuate mediante PEC da inviarsi ai seguenti indirizzi:

- alla Presidenza: programma.periferieurbane@pec.governo.it;
- all'Ente beneficiario: rapporti.istituzioni@pec.comune.latina.it.

2. Tutte le comunicazioni di cui alla presente Convenzione si considereranno conosciute dal destinatario, rispettivamente dalla data di conferma di ricezione indicata nel rapporto di spedizione.

Articolo 14

(Trattamento dei dati)

1. Ai sensi di quanto previsto dal d. lgs. 196/2003 – Codice per la protezione dei dati personali – le Parti dichiarano di essere informate circa l'impiego dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito dei trattamenti automatizzati e cartacei di dati ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 15

(Foro competente)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e/o validità della presente Convenzione il foro competente è quello di Roma.

Articolo 16


(Conservazione degli atti)

1. La presente Convenzione è sottoscritta dall'Amministrazione in forma digitale e sarà conservata in apposita banca dati.


La presente Convenzione è trasmessa ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 6 MAR. 2017


Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Dott. Paolo GENTILONI



Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Segretario Generale
Cons. Paolo AQUILANTI



Per il Comune di Latina
Il Sindaco pro tempore
Dott. Damiano Coletta





PER CORTI CONSERVARE ALL'ORIGINALE

